Prot. 0004663/U del 30/08/2022 11:51:43













ISTITUTO COMPRENSIVO ASIGLIANO

Piazza Vittorio Veneto * 13032 Asigliano (VC)

* Tel. 0161-36.117 -

C.F. 94023380028

vcic80100a@pec.istruzione.it **** vcic80100a@ istruzione.it

Asigliano, (stessa data del protocollo)

A TUTTO IL PERSONALE ALLA BACHECA SINDACALE

COMUNICAZIONE N. 37

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero generale di 48 ore dalle ore 23:59 dell'8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre indetto dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

Si comunica che la suddetta Associazione Sindacale ha indetto uno sciopero che interessa tutti i settori pubblici della pubblica Amministrazione e tutte le Scuole di ogni ordine e grado e tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23:59 dell'8/09/2022 alle ore 23:59 del 10/09/2022.

Motivazioni sciopero:

- La possibilità che da ottobre prossimo il Governo possa imporre l'uso di una "Quarta dose" di vaccino non tenendo conto di n. 9 cure alternative al vaccino e delle decine e decine di migliaia di esiti avversi anche gravi, occorsi nella campagna vaccinale.

Si allegano alla seguente la Nota Ministeriale e allegato della F.I.S.I. con i dettagli dello Sciopero.

Gli interessati sono cortesemente invitati a renderne, comunicazione di adesione, non adesione o non aver maturato ancora una decisione, ai sensi del punto 4 art 3 dell'"ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO" che viene integralmente riportato:

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma"

La comunicazione deve avvenire in forma scritta, anche via mail, entro 4 gg dalla presente comunicazione al fine di consentire allo scrivente l'organizzazione delle prestazioni necessarie a garantire i servizi pubblici necessari.

Si confida nella già sperimentata collaborazione.

(firmato digitalmente





Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le
politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi
informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola,
Rapporti con le agenzie formative

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado del
Piemonte
LORO SEDI

Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte LORO SEDI

OOSS Comparto Istruzione e Ricerca

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell'8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

In riferimento all'oggetto si richiama la massima attenzione sul contenuto della nota del Ministero Istruzione - Ufficio di Gabinetto prot. n. 71224 del 25/08/2022, che si allega alla presente, con la quale l'Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 011 5163699, E-mail: giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it

Riferimenti: Ufficio I M. Tozzo, C. Musso, tel. 0115163606, E-mail: drpi.uff1areadocenti@istruzione.it



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le
politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi
informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola,
Rapporti con le agenzie formative

e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23:59 dell'8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".

Le suddette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "i tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi web" compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:

- n. personale scioperante;
- n. personale;
- n. personale assente per altri motivi;
- n. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è
 registrata la totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni
 scolastiche ad inserire con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni
 e le FAQ disponibili dell'Area dei Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre
 2020.

Si richiama l'attenzione su quanto specificato nella suddetta nota: "Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio (Ufficio di Gabinetto) rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione "Diritto di sciopero" seguendo il percorso del sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero".

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 011 5163699, E-mail: giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it

Riferimenti: Ufficio I M. Tozzo, C. Musso, tel. 0115163606, E-mail: drpi.uff1areadocenti@istruzione.it



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le
politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi
informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola,
Rapporti con le agenzie formative

Si pone, inoltre, l'attenzione su quanto riportato nella suddetta nota ministeriale "Al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.5 citato, i Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all'istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all'apposito prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione "Statistiche Scioperi Archiviati" disponibile nell'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi WEB" come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.

In merito all'obbligo di informazione all'utenza, con le modalità che ciascun dirigente scolastico riterrà più opportune, viene messa a disposizione da parte del Ministero anche la scheda allegata alla presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall'Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza dell'istituzione scolastica.

Si invitano le SS.LL. a prendere attenta visione della suddetta nota ministeriale e ad attivare, ex art.2 - comma 6 della Legge n. 146/1990, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ad assicurare, durante l'astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata ex art. 5, ed a disporre che i dati inerenti lo sciopero vengano inseriti nel più breve tempo possibile.

IL DIRIGENTE

Giuseppe Bordonaro

Firmato digitalmente da BORDONARO GIUSEPPE C = IT O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 011 5163699, E-mail: giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it

Riferimenti: Ufficio I M. Tozzo, C. Musso, tel. 0115163606, E-mail: drpi.ufflareadocenti@istruzione.it



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Dalla lettura sistematica delle disposizioni del Codice si evincono una serie di situazioni sintomatiche della sussistenza, almeno in via potenziale, di un conflitto di interessi. In questo senso si considerano vietati gli incarichi svolti in favore di soggetti:

- nei confronti dei quali l'amministrazione di appartenenza ha poteri autorizzatori, concessori o di rilascio di nulla osta, anche in forma tacita;
- fornitori di beni e servizi per l'amministrazione allorquando a svolgere l'incarico sia il dipendente preposto all'individuazione del fornitore;
- che intrattengano con l'amministrazione rapporti di natura economica o contrattuale;
- verso i quali la struttura di assegnazione del dipendente svolga compiti di vigilanza e controllo.

In generale possono considerarsi altresì vietati gli incarichi che per la loro natura ed oggetto sono suscettibili di recare nocumento all'immagine dell'amministrazione o che, sebbene rientranti nel novero delle attività liberalizzate, si pongano in concreto in una situazione di conflitto di interessi con i compiti istituzionali.

Da ultimo la terza ipotesi di incompatibilità assoluta di cui al citato art. 60 è rappresentata dall'assunzione da parte del dipendente pubblico di cariche in società costituite a fine di lucro tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Tale previsione fonda la propria ratio sull'opportunità di evitare le disfunzioni e gli inconvenienti che deriverebbero all'Amministrazione dal fatto che il proprio personale, anche rivestendo cariche sociali, si dedichi ad attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto.

Il pericolo che la prescrizione legislativa mira a prevenire non si riscontra nel caso della partecipazione a società cooperativa caratterizzata dalla prevalenza (se non dalla esclusività in taluni casi) degli scopi mutualistici rispetto a quelli di guadagno (che ben possono coesistere). La conseguenza è l'esclusione delle società cooperative dal regime delle incompatibilità

Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, (d'intesa con il Ministero delle finanze) della Guardia di finanza, di "verifiche a campione sui dipendenti [...], finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65" della legge medesima (disposizioni relative al rapporto di lavoro a tempo parziale e alle incompatibilità).



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

espressamente sancita dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957 (come novellato dall'art. 18 della l. n. 59 del 1992)⁷.

In linea generale deve dirsi che l'incompatibilità in parola si ricollega ad una situazione specifica all'interno delle società lucrative che riguarda l'assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, presuppongono la spendita di poteri di rappresentanza nonché l'esercizio di funzioni di rappresentanza nonché l'esercizio di attività in nome e per conto della società stessa.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare 18 luglio 1997, n. 6, ha chiarito, infatti, che la partecipazione in qualità di semplice socio (cioè senza attività e senza incarichi nella società) non dà luogo ad incompatibilità⁸. Così come la partecipazione a società agricole a conduzione familiare risulta compatibile salvo che, in concreto, sia ravvisata la continuità, non occasionalità o comunque la rilevanza in termini di intensità dell'impegno profuso nello svolgere l'attività d'impresa⁹.

Anche per il **personale della scuola** vige la regola generale dell'incompatibilità tra lo *status* di pubblico impiegato e l'esercizio di attività extra istituzionale. Il riferimento normativo è al comma dieci dell'art. 508, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 considerato nella parte in cui rinvia ai divieti ex art. 60, d.p.r. 3/1957.

Accanto alle ipotesi di incompatibilità assoluta, la disciplina specifica dettata per il comparto scuola e, in particolare, per il personale docente aggiunge poi l'ipotesi dell'assunzione di lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio. La legge, in forza del

⁷ Sul punto si v. TAR Venezia, sez. I, 26/01/1999, n. 35 e Cons. St., sez. VI, 11/07/1994, n. 1160 in base a cui "deve ritenersi compatibile con la posizione di insegnante di ruolo la carica di componente del consiglio di amministrazione o di presidente di una cassa rurale ed artigiana". La questione è stata sollevata con particolare riferimento al caso della partecipazione a cooperative del settore bancario (casse rurali) in cui è diffusa la partecipazione di dipendenti pubblici non solo in qualità di semplici soci. Ciò non esime il dipendente, secondo quanto chiarito dal Dipartimento della funzione pubblica, dal richiedere la preventiva autorizzazione che sarà rilasciata secondo gli usuali criteri della quantità dell'impegno e delle modalità concrete di svolgimento tenuto altresì conto delle specifiche funzioni svolte dal dipendente e delle competenze dell'amministrazione.

⁸ Il Consiglio di Stato, VI sez., 24/10/1991 n. 705 ha riconosciuto l'incompatibilità con la posizione di docente di scuola secondaria in rapporto di dipendenza dalla pubblica amministrazione la carica di consigliere di amministrazione di una cassa rurale ed artigiana, ravvisato che istituzionalmente tale ente perseguiva, seppure non in forma esclusiva, il fine di lucro

⁹ Il Cons. di Stato, sez. VI, 24/09/1993, n. 629 ha ritenuto legittima la decadenza dall'impiego, una volta dichiarata dal provveditore agli studi, incompatibile con la posizione di pubblico impiegato ai sensi dell'art. 60, d.P.R. n. 3/1957, l'esercizio di attività artigianale implicante struttura imprenditoriale prestata con continuità e carattere di professionalità e fine di lucro.

	Federazione	Italiana	Sindacati	Intercategoriali				
SEGRETERIA GENERALE								

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA), indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

Lì 26 Iuglio 2022

Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri.

Spettabile Presidente del Senato. Spettabile Presidente della Camera.

Spettabile Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Spettabile Ministro dell'Economia e delle Finanze. Spettabile Ministro della Giustizia. Spettabile Ministro dell'Interno. Spettabile Ministro dell'Istruzione. Spettabile Ministro dell'Università e della Ricerca. Spettabile Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Spettabile Ministro della Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Spettabile Ministro della Salute. Spettabile Ministro della Difesa. Spettabile Ministro della Funzione Pubblica. Spettabile Ministro della Politiche agricole alimentari e forestali.

Spettabile AIOP. Spettabile AIAS. Spettabile ARIS. Spettabile ANFASS. Spettabile UNEBA. Spettabile ANASTE. Spettabile Fondazione Don Gnocchi.

Spettabile Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.

Oggetto: proclamazione di sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23.59 del 08.09.2022 alle 23.59 del 10.09.2022.

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali premesso

che su identiche motivazioni ha indetto ed effettuato, precedentemente, già scioperi di settore e generali, che non sono mutate le motivazioni che hanno indotto la FISI a proclamare ed effettuare gli scioperi di cui prima e che si riassumono essere pertinenti all'obbligo surrettizio di vaccinazione imposto dal Governo per tutto il personale sanitario, docente e per il personale del pubblico impiego e della sanità accreditata e privata, che avendo già precedentemente effettuato l'istanza di conciliazione sulle stesse tematiche non vi è bisogno alcuno di indire uno stato di agitazione,

che pur avendo richiesto, precedentemente, più volte un tavolo di raffreddamento del conflitto, mai esso è stato attivato e mai il Governo si è prestato ad un leale ed aperto confronto,

ciò premesso La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

proclama lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23.59 del 08.09.2022 alle 23.59 del 10.09.2022 a causa e per effetto delle seguenti motivazioni:

Lo sciopero generale trova, a nostro giudizio, solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Esso riguarderà, nella loro totalità, i lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e di Certificazione verde semplice e rafforzata, pubblici e privati **Federazione** Italiana Sindacati Intercategoriali **SEGRETERIA GENERALE**

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA), indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

della sanità e/o comunque denominati, per come previsto dalle normative interessate.

Bisogna chiaramente presupporre che la scelta del Governo di puntare esclusivamente sui vaccini e fallimentare. Permangono, però, e sono sconosciuti al momento, i rischi a medio e lungo termine della pratica vaccinale sugli umani che è, e rimane, pratica sperimentale fino a dicembre del 2023. Su tale aspetto il "Codice di Norimberga" - che è quell'insieme di norme fondamentali in ogni caso di sperimentazione medica su soggetti umani, - recita che il consenso volontario è assolutamente essenziale e che la persona interessata debba avere capacità legale di esprimere il consenso; che essa sia nella condizione di poter esercitare un libero potere decisionale senza che si intervenga con la forza, con la frode, con l'inganno, con minacce o esagerando con qualsiasi forma di vincolo o coercizione; che essa abbia sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi coinvolti nello studio (cioè gli ingredienti!), tali da permettere una decisione consapevole e ragionata. Questo ultimo elemento fa sì che prima che il soggetto decida affermativamente sia informato circa la natura, la durata, lo scopo della sperimentazione, nonché dei metodi con cui verrà condotta, qualsiasi disagio o pericolo potenziale ed i possibili effetti sulla salute che potrebbero derivare dal partecipare alla sperimentazione. È utile rappresentare che – al contrario di quanto affermato dal Codice di Norimberga – non è possibile, per la massificazione della pratica eseguita, ricevere negli HUB Vaccinali una informativa esaustiva sui possibili benefici e sui possibili rischi della vaccinazione rispetto alle proprie patologie e condizioni di salute psico fisiche. All'HUB Vaccinale si arriva senza alcuna prescrizione medica e senza una anamnesi ed una storia clinica certa, compilando un semplice questionario preimpostato e sottoscrivendo un consenso informato estorto con la minaccia di sanzioni o di sospensione dal lavoro e da ogni retribuzione.

In ultimo si rappresenta che non sono venute meno tutte le motivazioni dei precedenti scioperi effettuati dalla FISI sulle gravissime limitazioni sulla libertà di espressione e di parola operate dal Governo e dagli Enti sussidiari dello Stato denominati "Ordini". Infatti, allo stato attuale, almeno 5 dei nostri dirigenti sindacali e molti professionisti sanitari sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari di sospensione dal proprio datore di lavoro o di radiazioni dall'ordine professionale di appartenenza per aver - in veste sindacale, o come liberi cittadini - avanzato critiche alla pratica vaccinale.

ciò premesso

è con immenso stupore che la O.S. dichiarante apprende dai media e dalle dichiarazioni di molti politici, Ministri e membri del Governo della possibilità che, da ottobre prossimo, il Governo possa imporre l'uso di una "Quarta dose" di vaccino a partire da tutti i sanitari, non tenendo di conto della presenza di n 9 cure alternative al vaccino e delle decine e decine di migliaia di esiti avversi da vaccino anche gravi, occorsi nella campagna vaccinale,

si precisa che lo sciopero qui proclamato è uno sciopero politico, essenzialmente diretto ad ottenere un intervento su materie di immediato interesse dei lavoratori, e anziché essere contro il proprio datore di lavoro, esso è contro gli organi politici, il Governo. Le rivendicazioni di sciopero riguardano il complesso deali interessi dei lavoratori che trovano disciplina delle norme poste sotto il titolo III della parte prima della Costituzione. La FISI ravvisa nella presente proclamazione di sciopero, comunque, la sussistenza dei reguisiti

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA), indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge 146/90

Tutto ciò premesso, ed in narrativa elencato:

LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI

nella persona del legale rappresentante espresso in pedice con timbro e firma, indice lo sciopero generale comunica una astensione dal lavoro dalle ore 23.59 del 08.09.2022 alle 23.59 del 10.09.2022 di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della sanità e/o liberi professionisti comunque denominati e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale.

Al momento tale sciopero indetto è limitato alle 48 ore, resta inteso che – nel caso per tale data fosse implementato l'obbligo della quarta dose – si procederà alla indizione di uno sciopero ad oltranza a difesa dei valori costituzionali ed a difesa della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati per come recita il comma 7 dell'art. 2 della legge 146/90.

Saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore. Le modalità di adesione allo sciopero generale saranno comunicate con atto separato nei termini previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche.

Distinti saluti.

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali Segretario Generale

For N. S. I.
Federazione Italiane Sindacai Intercategnali
Segreteria Generale
Scotillo Rolando

